

Appunto sul privilegio dei professionisti

La Cassazione è ormai costante nello interpretare l'art. 2751 bis n. 2 Codice Civile nel senso che il privilegio per le retribuzioni spettantegli per gli ultimi due anni di prestazioni va riferito agli ultimi due anni della prestazione in qualsivoglia epoca fornita e non alle prestazioni fornite negli ultimi due anni prima della dichiarazione di fallimento.

Per le prestazioni degli avvocati, che di regola si protraggono per più anni prima di completo espletamento del mandato ricevuto, si deve tenere conto non della data delle singole prestazioni, ma del momento conclusivo (Cass. 2838/2201).

Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi rispetto ad una data esemplificativa del 1° gennaio 2005:

- il professionista aveva in corso a tale data prestazioni iniziate dopo il 1° gennaio 2003; gli spetta il privilegio dal 1° gennaio 2003;
- il professionista ha effettuato prestazioni iniziate prima del 1° gennaio 2003 ma conclusesi posteriormente; gli spetta il privilegio sulla intera prestazione;
- il professionista ha effettuato prestazioni che si sono concluse prima del 1° gennaio 2003; non gli spetta alcun privilegio.

Al fine della richiesta del privilegio in sede di insinuazione allo stato passivo è quindi necessario che il professionista, e in particolar modo l'avvocato, esponga chiaramente e in modo documentato quando l'affare per cui chiede il privilegio si è concluso (ad esempio: passaggio in giudicato della sentenza, cancellazione della causa, revoca del mandato, ecc.). L'emissione di parcella dimostra che l'affare era concluso, ma non prova che la conclusione non si fosse già verificata anteriormente.